

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno 25 del mese di maggio presso la sede AGIDAE di Milano, si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale della Lombardia nelle persone di sr Emanuela BRAMBILLA, sr Franca CHEMEL, sr Matilde NUZZO
- 2) la FLC CGIL della Regione Lombardia nella persona del Segretario regionale Claudio ARCARI
- 3) la CISL SCUOLA della Regione Lombardia nella persona del Segretario regionale Giovanna MUSELLI
- 4) la UIL SCUOLA della Regione Lombardia nella persona del Segretario Provinciale con delega Maria ORIOLO
- 5) lo SNALS CONF-SAL della Regione Lombardia nella persona del Segretario regionale Alessandro DUTTO con la partecipazione di Giovanni PISANI
- 6) il SINASCA della Regione Lombardia nella persona del Presidente Giovanna ROGGI

Premesso

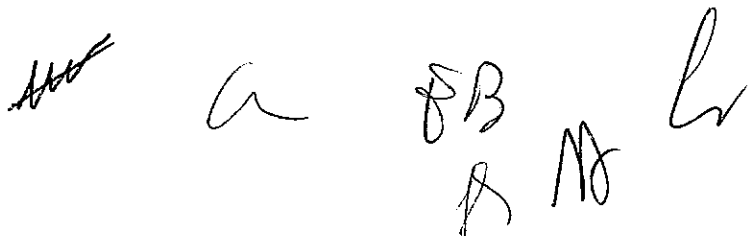
che gli Istituti scolastici dipendenti da Autorità Ecclesiastica della Regione applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 09/12/2010 tra l'AGIDAE e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf-Sal, SINASCA

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza



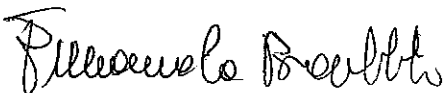
Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- 1) lavoro supplementare per i lavoratori part time (art. 24. B - CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 2) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 24.C- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 3) presenza notturna (art. 28 comma 7- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012)
- 4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 13.7 oppure EGR (art. 33- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 5) premio annuale di produttività (art. 34- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 6) indennità per servizio fuori sede (art. 35- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 7) indennità di funzione (art. 36- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 8) lavoro festivi, notturno sia ordinario che straordinario (art. 51- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 9) ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione;
- 10) le ore eccedenti alle 50 (art. 48 comma 18.1- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012);
- 11) le ore in esubero oltre le 18 per la scuola secondaria e oltre le 24 per la scuola primaria (art. 48- CCNL AGIDAE Istituzioni Scolastiche 2010/2012).

Letto, concordato e sottoscritto

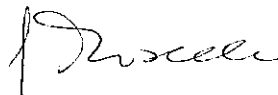
AGIDAE



FLC. CGIL



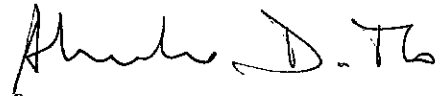
CISL SCUOLA



UIL SCUOLA



SNALS Conf- Sal



SINASCA

